

IL GIUDICE

- letti gli atti
- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.01.2016, nel procedimento RG n.
- riguardo l'eccezione di deposito irrituale, sollevata dalla convenuta,
 della memoria 183 n. 2 cpc da parte dell'attore, avvenuta in forma
 cartacea anziché con deposito telematico
- pronuncia la seguente

ORDINANZA

- Come è noto in base all'art. 16 bis D.L. 179/2012 è sancito per tutti gli atti endoprocessuali, l'obbligatorietà del deposito telematico : "il deposito [...]ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici".
- in applicazione dei fondamentali criteri di interpretazione della norma giuridica, appare doveroso (sotto il profilo letterale) attribuire adeguato valore all'avverbio "esclusivamente"; per indagare l'intenzione del legislatore. Nella relazione illustrativa del D.L. 179/2012, nella parte riguardante la nuova normativa sulle comunicazioni telematiche, si

afferma che: "[...] l'introduzione di tali disposizioni si rende necessaria al fine di snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni ...".

- L'obbligo di deposito in cancelleria con modalità telematica è stato, come noto, introdotto con atto normativo di pari grado rispetto al codice di rito civile. Da ciò consegue che all'inosservanza della modalità prescritta dalla legge consegue l'inammissibilità e/o, improcedibilità, e/ o comunque, l'irricevibilità dell'atto, senza possibile sanatoria ex art. 156, 3° comma, c.p.c., norma che risulterebbe inapplicabile al caso di specie.
- inoltre l'attore non ha dato prova del fatto che il mancato deposito telematico fosse dovuto ad un cattivo funzionamento del flusso telematico; il fatto che la firma digitale non fosse funzionante non può costituire un motivo valido per l'autorizzazione al deposito cartaceo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile e/o irricevibile la memoria 183, 6° comma n. 2
 cpc, con i documenti allegati, depositata in modalità cartacea il
 30.11.2015 dall'attrice , con conseguente decadenza della stessa dalle richieste istruttorie in essa contenute

Rinvia

La causa all'udienza del 13.12.2016 per l'ammissione dei mezzi & Nuistruttori, ex art. 184 c.p.c.

Dà mandato alla cancelleria per la comunicazione alle parti .

Locri,12.07.2016

IL Giudice

Dott. Emanuele Deidda

EI NU

TRIBUNALE DI LOCK.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

12-7-2016

IL CANCELLIERE B3
Autelitano Mario Teresa
Autelitano